SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini-Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale Direttore: Dott. Luca Benedetto Baroni

IL DIRETTORE

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Vista la Legge 241/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento dirigenziale prot. 0801142201622 del 30/05/2023
- Visti i rapporti di prova 2402257 2 2402261 del 05/4/2024, rilasciati dal laboratorio Centro Ricerche Marine di Cesenatico, dai quale risultava che i MBV (Mytilus Galloprovincialis) prelevati in data 03/04/2024 presso l'area di monitoraggio denominata RICA 2 sono risultati non conformi per presenza di Biotossine algali (acido Okadaico) oltre al limite consentito dalla Legge

DISPONE

Il divieto di raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (mitili) provenienti dall'area classificata avente codice RICA 2 al cui interno afferiscono le seguenti imprese:

- Acquadimare Ss., codice aziendale 014RN782,
- IMarr Soc. Coop.Agr., codice aziendale 013RN053,
- Sviluppo Marittimo Società Cooperativa, codice aziendale 013RN058.

In deroga al suddetto divieto è consentita la movimentazione del novellame di mitili ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento interverrà a seguito del ripristino delle condizioni di idoneità igienico sanitaria previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE